

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BALDI, SAPORITO, FERRARI-AGGRADI
e ZACCAGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1985

Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione
dell'impresa di allevamento

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 — concernente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali — nel disciplinare il campo di applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nell'agricoltura, dispone che « sono considerate aziende agricole o forestali... quelle esercenti le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse... quali... la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali... ».

La Corte di cassazione — con giurisprudenza consolidata — ha ritenuto che questa disposizione comporti che ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni possa reputarsi agricola l'attività di allevamento solo se eser-

citata in connessione con l'attività di coltivazione.

Come è noto, la disposizione del citato articolo 206 riproduce l'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, emanato in un contesto normativo nel quale non era fissato l'ambito dell'impresa agricola, salvo che per la norma che sottraeva la vendita dei prodotti del fondo alla disciplina degli atti di commercio (articolo 5 del codice di commercio approvato con la legge n. 681 del 2 aprile 1882). La dottrina aveva peraltro segnalato, già prima della codificazione del 1942, che nell'attuale fase di sviluppo l'agricoltura abbraccia non la sola attività di coltivazione della terra (e la silvicoltura, che ne costituisce specificazione), ma pure « l'allevamento del bestiame, sia come fine a se stesso, sia come mezzo per raggiungere alte produzioni agrarie di ogni specie »

(cfr. Arcangeli, « Istituzioni di diritto agrario », Roma, 1936, capo I; n. 2). E questa nozione di agricoltura — poi recepita dall'articolo 2135 del codice civile — trovava la sua prima enunciazione legislativa nell'articolo 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, (sul riposo settimanale) che definisce lavori agricoli « la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonché le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscono un accessorio di tale azienda ».

La sopravvivenza, nel testo dell'articolo 206, di una ristretta accezione di impresa di allevamento trova spiegazione nella circostanza che il finanziamento dell'assicurazione contro gli infortuni nel settore agricolo era assicurato, nel regime del testo unico del 1965 (come nella vigenza del decreto-legge luogotenenziale n. 1450 del 1917, articolo 7), attraverso una quota addizionale dell'imposta sui fondi rustici; l'esercizio dell'allevamento senza connessione con la coltivazione avrebbe significato ammettere un'ulteriore ipotesi di esenzione, oltre a quella di cui all'articolo 207, comma terzo, che assoggetta alla disciplina del settore agricolo « i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l'imposta sui terreni ».

L'inerenza della contribuzione all'imposta fondiaria e, quindi, al possesso dei terreni, che ne costituiva l'indefettibile presupposto, è venuta meno con l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1973, n. 852, che ha stabilito che al finanziamento dell'assicurazione provvedano, anziché i debitori della soppressa imposta, i datori di lavoro nell'agricoltura, con un contributo — accertato e riscosso dal Servizio per i contributi agricoli unificati — ragguagliato ad una percentuale delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, o i lavoratori autonomi con una quota capitaria per ogni unità attiva del nucleo familiare.

La Corte di cassazione — nel riconoscere (sentenza della Sezione lavoro 16 luglio 1983, n. 4926) che con il nuovo sistema è venuta meno la *ratio* della particolare definizione della impresa di allevamento di cui al testo unico del 1965 n. 1124 — ha, peraltro, avvertito che in difetto di un nuovo intervento legislativo le norme di *jus superveniens* contenute nella legge del 1973 non sono sufficienti a ritenere abrogata, per incompatibilità, la disposizione dell'articolo 206.

Si rende, allora, necessario — per porre rimedio ad un'ingiustificata discriminazione in danno delle imprese di allevamento — uno specifico intervento legislativo: al che intende provvedere la presente iniziativa di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini del presente titolo, quelle esercenti le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Sono, altresì, considerate aziende agricole quelle esercenti la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali.

La disposizione del precedente comma si applica anche alle aziende agricole il cui inquadramento giuridico ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sia oggetto di lite giudiziaria purchè non definita con sentenza passata in giudicato ».

Art. 2.

E' abrogato il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.